

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. X
N. 9

PROPOSTA DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUZZATTO, CACCIATORE, PIGNI, FRANCO PASQUALE, ANGELINO, BASSO

Presentata il 24 luglio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente esperienza, nella quale per la prima volta il Parlamento si è riunito in seduta comune per deliberare circa la messa in stato di accusa di un ex-Ministro a norma dell'articolo 96 della Costituzione, ha mostrato come taluni dubbi fondatamente sussistano sulla opportunità, e forse addirittura sulla corrispondenza con i principi stabiliti dalla Costituzione, di alcune norme del regolamento per i procedimenti di accusa, approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 luglio 1961 e dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1961. Chiuso pertanto il procedimento che ha dato luogo alla deliberazione del Parlamento del 20 luglio corrente, riteniamo utile sottoporre all'uno e all'altro ramo del Parlamento le seguenti proposte di modifica di taluni articoli del regolamento sopramenzionato.

Riteniamo doveroso riesaminare in primo luogo la norma secondo la quale la Commissione inquirente, compiute le sue indagini, ha facoltà di deliberare di non doversi procedere. Ci sembra meglio conforme al sistema costituzionale e alla stessa legge 25 gennaio 1962, n. 20, definire la competenza puramente referente della Commissione; talché in ogni caso il Parlamento debba riunirsi per esaminare le sue conclusioni, e, ove la Commissione concluda di non doversi procedere, egualmente il Parlamento ne valuti in ogni caso le conclusioni, prendendo in esame l'ordine del giorno contrario che possa proporre una mi-

noranza, che sembra equo, e conforme al sistema generale delle procedure parlamentari, stabilire in almeno un quinto dei componenti la Commissione stessa, ovvero dei componenti il Parlamento.

In secondo luogo riteniamo sia giusto rispettare la distinzione che la Costituzione ha posto nei suoi articoli 90 e 96 richiedendo nel primo caso, e non nel secondo, la maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento. Invero i due casi sono del tutto diversi. Per il Presidente della Repubblica la Costituzione esclude la responsabilità, fatta eccezione per due ipotesi di particolare gravità, la cui eccezionalità naturalmente richiede un voto di particolare rilievo. Nelle ipotesi dell'articolo 96, si tratta invece di procedimenti a carico di Ministri per qualsiasi ipotesi di reato connesso al loro ufficio; in tal caso in verità potrebbe supporre anche sufficiente la normale procedura dell'autorizzazione a procedere, che viene approvata a maggioranza semplice; se la Costituzione ha ritenuto opportuno in tal caso che il Parlamento si riunisca in seduta comune, e che competente a giudicare sia la Corte Costituzionale, non ha ritenuto peraltro di dover prescrivere una maggioranza speciale, come ha fatto espressamente all'articolo 90. Sembra corretto perciò mantenere in tal caso la prescrizione della maggioranza semplice, tanto più che ove manchi la maggioranza assoluta per la messa in stato di accusa, ma la maggioranza dei presenti si pronuncii in tal senso, come è avvenuto proprio nel voto del

20 luglio, ne risulta una situazione estremamente sfavorevole proprio all'interessato, che non viene sottoposto a un giudizio nel quale potrebbe essere acclarata la sua innocenza, e rimane colpito da un voto di maggioranza insindacabile e definitivo, che ne indica la colpevolezza.

Ponendo mano a modifiche di questo regolamento, ci sembra utile altresì rivedere

la norma dell'ultimo comma dell'articolo 10, per assicurare in ogni caso una equa scelta dei Commissari di accusa.

Sottoponiamo perciò al giudizio degli onorevoli colleghi le seguenti proposte di modifica, perchè esse siano sottoposte all'uno e all'altro ramo del Parlamento con la stessa procedura con la quale è stato approvato il regolamento cui si riferiscono.

TESTO PROPOSTO

ART. 10.

Il secondo comma è sostituito con il seguente:

« All'elezione dei commissari si procede con le modalità stabilite dall'articolo 9 del regolamento della Camera dei deputati ».

ART. 20.

L'articolo è sostituito con il seguente:

« Compiuta l'inchiesta, la Commissione ne delibera le conclusioni e incarica uno o più dei suoi componenti di stendere la relazione; approva successivamente il testo della relazione, che farà menzione del risultato di questo voto.

Ove la Commissione concluda con la proposta di non doversi procedere, un ordine del giorno motivato inteso a disporre la messa in stato di accusa può essere proposto da un quinto dei componenti della Commissione ovvero da un quinto dei componenti il Parlamento.

Il Presidente della Camera, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento entro dieci giorni da che la relazione gli è stata presentata.

ART. 21.

Il terzo comma è soppresso.

ART. 22.

È soppresso.

ART. 24.

È soppresso.

ART. 27.

L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

« La deliberazione di messa in stato di accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento nei casi previsti dall'articolo 90 della Costituzione; a maggioranza assoluta dei presenti nei casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione ».